



[Tribunale civ. Cassino, Sez. Lavoro, 22 ottobre 2010, n. 1283](#)

<sup>1</sup>Le società cooperative non possono, attraverso la disciplina societaria di approvazione e adozione di un piano di crisi aziendale di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) della legge n. 142/2001, prevedere, in violazione di disposizioni imperative di legge, la soppressione delle mensilità aggiuntive (13a e 14a) e del T.F.R. in quanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge n. 142/2001, non possono essere introdotte *“disposizioni derogatorie in pejus rispetto al solo trattamento economico di cui all'art. 3, comma 1”*.

---

<sup>1</sup> Nota redazionale a cura dello Studio Agostini